

**VIZIATA DI LEGITTIMITÀ LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 618 DEL 27 MARZO 2012 DEL NUOVO DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO REGOLAZIONE E GESTIONE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ**

Memoria -

Si premette che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come per l'appunto anche "Verdi Ambiente e Società" (VAS) di cui il sottoscritto è Responsabile del Circolo Territoriale di Roma.

La legge permette di rappresentare i propri interessi, nonché di fornire informazioni utili per l'istruttoria finale, come sancito dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4480 del 26 giugno 2004 secondo cui *<<le norme di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione>>*.

In particolare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti così tutelati dalle norme indicate sulla partecipazione sono tra gli altri i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali subiscono – come nel caso di specie - un pregiudizio evidente e concreto, che come Responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS si sente in diritto di intervenire in un procedimento che comporta una lesione dell'interesse proprio delle associazioni di tutela ambientale.

L'articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive che gli Enti portatori di interessi diffusi, anche in qualità di controinteressati, possono anche per il caso di cui all'oggetto <<presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>> e qualora tali istanze siano disattese la pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del provvedimento: la presente vale quindi come "memoria" con cui il sottoscritto a nome di VAS intende partecipare al procedimento di cui all'oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008 avevano emanato il dott. Francesco Paciello e l'Ing. Carlo Di Francesco, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.

Si tratta della semplificazione delle procedure amministrative con cui dalla fine dell'anno 2008 è diventato possibile lo spostamento degli impianti pubblicitari che fanno parte del cosiddetto "riordino".

Nelle premesse della sua Determinazione Dirigenziale il dott. Claudio Saccotelli ha motivato le modifiche e le integrazioni apportate:

- *“considerato che, alla luce della menzionata Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 45 del 17 marzo 2008, in previsione della procedura di approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, è comunque necessaria l’osservanza della vincolistica storico-archeologica in materia di esposizione pubblicitaria”;*
- *“<<atteso che la Giunta Capitolina, con decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari che sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea Capitolina, si rende necessario adeguare le procedure di autorizzazione, di spostamento/ricollocazione, accorpamenti e/o trasformazioni ai principi ispiratori del suddetto Piano, fermi restando il limiti regolamentari attualmente previsti”;*
- *che, inoltre, l’Ordinanza Sindacale n.60 del 28 febbraio 2012, da ultimo, ha prorogato sino al 31 marzo 2012 il termine di sospensione del rilascio, tra l’altro, di ogni autorizzazione relativa allo spostamento e alla ricollocazione degli impianti pubblicitari, nonché dell’efficacia delle autorizzazioni allo spostamento già rilasciate e non ancora perfezionate>>.*

Per capire il quadro di fondo in cui sono state apportate le modifiche e le integrazioni è opportuno specificare prima che con la deliberazione n. 45/2008 l’allora Commissario Straordinario Mario Morcone ha operato una *“Integrazione della deliberazione consiliare n. 193 del 25 ottobre 2004, in materia di limiti e deroghe al Codice della Strada e disposizioni relative ai vincoli”* ed ha deciso, limitatamente agli impianti del “riordino” già autorizzati, le cui concessioni sono in fase di rinnovo e fino alla redazione del PRIP, di:

- *“<<consentire nelle strade urbane di quartiere e locali la permanenza degli impianti pubblicitari, a condizione che gli stessi non risultino collocati nello spazio di avvistamento di cui all’art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada>>”;*
- *“<<consentire la permanenza degli impianti in attesa dell’esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell’immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo>>”.*

Ai fini dell’applicazione delle deroghe al Codice della Strada sono state emanate in seguito, dopo l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 37/2009, diverse Circolari da parte sia dell’allora Direttore Dott. Francesco Paciello che dall’allora Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale dott. Diego Porta, con cui è stato precisato che ***“<<deve ritenersi assistito dal titolo autorizzatorio l’impiantistica che, nella Nuova Banca Dati ha riportato nel campo “Tipo Scheda”, la dicitura “R” o “S(SPQR)”;* tutte le altre diciture o il solo codice identificativo non hanno diritto a beneficiare delle deroghe>>”**: è stato anche precisato che ***“<<le deroghe non trovano applicazione nelle strade qualificate come “S” [scorrimento] dal Regolamento Viario del Comune di Roma e successivi aggiornamenti>>”.***

Per capire bene le precisazioni sopra riportate occorre sapere che nell’ambito del procedimento del “riordino”, in relazione alle diverse tipologie è stata a suo tempo approntata una modulistica particolare mediante la quale le ditte pubblicitarie dovevano dichiarare la propria posizione utilizzando i seguenti modelli:

- **Modelli R** per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;

- Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.

Come si può ben vedere, in applicazione corretta di quanto disposto dalla deliberazione n. 45/2008 la permanenza degli impianti pubblicitari in deroga al Codice della Strada è stata consentita solo nelle strade urbane di quartiere e locali e solo per i cartelloni assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali è stato chiesto a suo tempo il rinnovo della concessione (tipo "R") o della locazione (tipo "SPQR") e non anche per i cartelloni senza ancora rilascio del titolo autorizzatorio (tipo "E") o addirittura già installati (tipo "ES").

La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 disciplinava la seguente casistica:

1. *Rimozione temporanea per lavori;*
2. *Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada;*
3. *Spostamenti di impianti per motivi diversi dalla difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (in genere per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell'Ente tutore del vincolo paesaggistico);*
4. *Trasformazioni e/o accorpamenti.*

Per tutti i primi 3 casi la Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 del dott. Claudio Saccotelli ribadisce da un lato che **<<tale metodologia ..., ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino">>**, ma dispone ora anche che **<<per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione>>**.

Per il 4° caso di trasformazioni e/o accorpamenti di impianti non è dato di sapere se sia applicabile anche agli impianti riconducibili alle schede "E".

Il dott. Claudio Saccotelli ha in pratica esteso la possibilità di "spostamento" anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda "E", cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l'impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con <<parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione>>).

Questa disposizione appare in violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008, dal momento che stabiliva testualmente che **"le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 17 marzo 2008 si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) [e non anche quindi i modelli E o ES] indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento"**.

Nel 2° caso di impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada, la disciplina dettata dalla Determinazione n. 3312/2008 – così come pubblicata a suo tempo anche sul sito del Comune – era la seguente: <<La ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell'immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 l'impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell'installazione>>.

Questa estrema semplificazione delle procedure ha comportato “spostamenti” selvaggi degli impianti pubblicitari a totale piacimento delle ditte, perché sono stati diversi i casi di cartelloni che risultano registrati nella Nuova Banca Dati per semplice “comunicazione della società”, a dimostrazione che si tratta di “spostamenti” su cui il Servizio Affissioni e nello specifico la S.p.A. “Aequa Roma” non hanno verificato né prima né dopo la conformità delle asseverazioni allegate sulla presunta regolarità delle nuove posizioni.

La Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 del dott. Claudio Saccotelli dispone ora invece testualmente quanto segue: <<**Alle suddette procedure non si applica l'istituto del silenzio assenso** di cui all'art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto l'installazione di impianti pubblicitari è attività “contingentata”, che necessita di valutazioni tecniche discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione anche per le ripercussioni sulla sicurezza ed incolumità pubblica, nonché il decoro e l'immagine della Città. I procedimenti, quindi, devono concludersi con provvedimento espresso e motivato, secondo quanto previsto dalla richiamata L. 241/1990. Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o incompleta o presentata secondo modalità differenti da quelle previste, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini dell'integrazione della domanda, decorso il quale si darà corso alla chiusura del procedimento.>>

Ne deriva che d'ora in poi non dovrebbero più avvenire spostamenti di impianti pubblicitari per semplice “comunicazione” delle ditte pubblicitarie, come era finora avvenuto, senza che ci sia stata la preventiva ed obbligatoria autorizzazione del Servizio Affissioni e Pubblicità.

L'indubbia novità positiva non può comunque “giustificare” né compensare il vizio di legittimità della Determinazione Dirigenziale che è stato sopra evidenziato e che presenta degli ulteriori aspetti contraddittori.

Nelle premesse della Determinazione Dirigenziale n. 395 del 3 dicembre 2008, con cui il dott. Francesco Paciello ha dato attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 395/2008, si afferma che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 consente la permanenza degli impianti pubblicitari sul territorio solo di tipo “R” e “SPQR” <<**a condizione che non siano installati in contrasto con le norme inderogabili del codice della strada e che sia garantito lo spazio di avvistamento relativamente alla facoltà di deroga**>>: nella corrispondente premessa della Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 il dott. Claudio Saccotelli afferma che la permanenza è consentita <<**a condizione che non siano installati in contrasto con le norme inderogabili del codice della strada e che sia garantito lo spazio di avvistamento anche nei casi di derogabilità**>>.

Nella sua Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 il dott. Claudio Saccotelli ha omesso invece di riportare la premessa della Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008, in cui il dott. Francesco Paciello afferma che **<<con la medesima deliberazione n. 45/08 è stata consentita la permanenza degli impianti in attesa dell'esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell'immediato alle rimozioni con eventuali ricollocazioni solo su specifiche richieste degli enti tutori dei vincoli>>**.

L'omissione è sicuramente voluta ed è spiegabile con la intenzione di non mettere più in primo piano le "specifiche richieste degli enti tutori dei vincoli", per ridurle al solo "parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione", che è stato peraltro generalizzato a tutti i primi 3 casi sopra detti in modo del tutto contraddittorio e poco chiaro.

Il dott. Claudio Saccotelli afferma che **<<è comunque necessaria l'osservanza della vincolistica storico-archeologica in materia di esposizione pubblicitaria>>**: si riferisce quindi esclusivamente a tutti i beni di importanza sia storica che archeologica che risultano esistenti a Roma e che sono stati a suo tempo sottoposti a vincolo ai sensi della legge n. 364 del 20 giugno 1909 "Sulle Antichità e Belle Arti", poi assorbita dalla legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico", successivamente abrogata e recepita nel D.Lgs. n. 490/1999, a sua volta abrogato e recepito nel D.Lgs. n. 42/2004 con cui è stato emanato il vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

L'art. 49 del vigente D.Lgs. n. 42/2004 è relativo ai "Manifesti e cartelli pubblicitari" ed al 1° comma dispone testualmente che **<<é vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali>>** con la precisazione che **<<Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili>>** e che **<<l'autorizzazione é trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi>>**.

Il successivo 2° comma dell'art. 49 stabilisce che **<<lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati>>**.

Dovrebbe essere al suddetto "previo parere favorevole della soprintendenza" che il dott. Claudio Saccotelli si sia voluto riferire per consentire alle ditte pubblicitarie di presentare richiesta di spostamento dei propri impianti facenti parte del "riordino" e registrati come modelli "ES" (cioè già installati senza aspettare il rilascio della "autorizzazione") alla condizione che sia corredata sempre e comunque del **<<parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione>>**.

Il dott. Claudio Saccotelli non ha tenuto nella dovuta considerazione che il "parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio" va richiesto ed ottenuto soltanto se la "nuova

posizione” in cui si vuole spostare l’impianto pubblicitario ricada all’interno di uno dei vincoli archeologici o storico-monumentali imposti con le leggi sopra citate.

Ne deriva che per tutte le aree non soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale il **“previo parere favorevole della soprintendenza”** non va richiesto né rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004 alle seguenti Soprintendenze competenti per territorio:

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'ETRURIA MERIDIONALE (*Direttore: dott.ssa Alfonsina Russo*);
- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA' DI ROMA (*Direttore: dott.ssa Rossella Vodret*);
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA (*Direttore: arch. Maria Costanza Pierdominici*).

Ma forse per *“sovrintendenza competente sul territorio”* il dott. Claudio Saccotelli ha voluto intendere la **SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI** del Comune di Roma che dipende dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e che fa capo al dott. Umberto Broccoli, ma a cui non compete il rilascio del “parere favorevole” ai sensi del 2° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004.

Va comunque messo in evidenza che il rilascio del **“previo parere favorevole della soprintendenza”** consiste nella verifica di conformità della posizione in cui si intende installare un impianto pubblicitario con il perimetro del vincolo archeologico o storico-monumentale emanato che non riguarda soltanto l’area di sedime occupata dal bene vincolato, ma quasi sempre anche una fascia di rispetto attorno ad esso per lo più di almeno 50 metri, dentro cui la stessa Soprintendenza non può rilasciare parere favorevole alla installazione di un impianto pubblicitario.

Nelle premesse della sua Determinazione Dirigenziale il dott. Claudio Saccotelli fa presente che *<<la Giunta Capitolina, con decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari che sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea Capitolina” e che quindi “si rende necessario adeguare le procedure di autorizzazione, di spostamento/ricollocazione, accorpamenti e/o trasformazioni ai principi ispiratori del suddetto Piano>>*.

Il dott. Claudio Saccotelli ignora che la Relazione illustrativa del PRIP al paragrafo 3.1 pone fra gli obiettivi del piano *“le aree incompatibili con lo sviluppo dell’impiantistica pubblicitaria”* che *<<recepiscono le disposizioni di tutela disposte dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal piano territoriale paesistico regionale, nonché da specifici provvedimenti assunti dall’amministrazione capitolina>>* fra i quali c’è anche la Carta della Qualità che fa parte degli elaborati gestionali del vigente Piano Regolatore Generale ed è costituita da 34 tavole in scala 1:10.000 che individuano l’intero patrimonio storico-archeologico della città di Roma.

Fra le aree *“incompatibili”* la Relazione illustrativa cita espressamente *<<i beni di interesse storico-architettonico desunti dalla carta della qualità del piano regolatore generale, che riguardano*

immobili ed edifici vincolati e non vincolati e includono monumenti, edifici e complessi speciali, spazi verdi configurati, ecc.>>.

Il dott. Claudio Saccotelli ignora che tutti i suddetti “beni di interesse storico-architettonico” sono stati individuati con apposita evidenziazione grafica e con la stessa denominazione nelle 14 Tavole di zonizzazione tipi stradali del PRIP: il paragrafo 1.7 dello “Schema normativo” del PRIP dispone infatti che <<*sugli edifici di carattere storico-architettonico individuati nella tavole da 1.01 a 1.14 e nelle relative pertinenze è vietata l’installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni*>>.

Sarebbe quindi stato sufficiente che il dott. Claudio Saccotelli avesse disposto il divieto generalizzato di spostamenti degli impianti pubblicitari non solo su tutti i beni di interesse storico-architettonico così come individuati nelle 14 Tavole del PRIP, ma anche e soprattutto nelle loro relative pertinenze, precisando che sul piano delle procedure per tutte le aree soggette a vincolo esiste comunque l’obbligo di ottenere il “previo parere favorevole della soprintendenza” competente per territorio ed a seconda del tipo di vincolo imposto (di tipo archeologico o di tipo storico-architettonico): in tal modo avrebbe semplificato ulteriormente le procedure, evitando di presentare istanze per installazioni di impianti pubblicitari in aree vincolate che sono comunque vietate dalla normativa vigente in materia e non potranno quindi mai ottenere il rilascio di un “parere favorevole”.

Il dott. Claudio Saccotelli ha invece voluto consentire lo spostamento illecito (per le ragioni sopra dette) anche degli impianti pubblicitari del “riordino” già installati senza titolo autorizzatorio (tipo “ES”), disponendo che solo per essi <<*l’istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della soprintendenza competente sul territorio della nuova posizione*>>, lasciando implicitamente intendere in modo quanto meno contraddittorio e comunque equivoco che per gli impianti del “riordino” del tipo “R” o “SPQR” sia possibile uno spostamento in aree soggette a vincolo archeologico o storico-architettonico senza il rilascio della Soprintendenza competente, che è invece preventivo ed obbligatorio.

Gli aspetti contraddittori ed equivoci si registrano anche nella casistica che il dott. Claudio Saccotelli ha voluto disciplinare in modo diverso da quanto aveva fatto la determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 e che è la seguente.

1 - Rimozione temporanea per lavori (Mod. A). É stata dettata la seguente testuale nuova disciplina: <<*In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla U.O. del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità e in riscontro dello stesso, la Ditta interessata presenta istanza redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con l’individuazione della nuova posizione e il deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, la documentazione di cui al modello A, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione originaria. Tale metodologia di spostamento, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l’impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. “Procedura di Riordino”. Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. “Procedura di Riordino”, l’istanza*

dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione.

Al termine dei lavori, la Ditta ha l'obbligo di ricollocare l'impianto nella sua posizione originaria facendone richiesta all'Amministrazione. A tale richiesta va allegata una asseverazione del tecnico abilitato sulla conformità alla normativa vigente, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione temporaneamente assentita.>>

2 - Ricollocazione di impianti installati in difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (Mod.B).

È stata dettata la seguente testuale nuova disciplina: <<A seguito di V.A.V., e solo successivamente all'avvenuta e comprovata rimozione spontanea dell'impianto, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 31 comma 5, Deliberazione C.C. n. 37 del 30 marzo 2009, la Ditta interessata può presentare istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con individuazione della nuova posizione, deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell'immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche, come da allegato modello B.

Tale metodologia di ricollocazione, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino". Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione.>>

Va messo in evidenza che viene riconosciuto il "diritto" a spostare in una nuova posizione soltanto gli impianti pubblicitari che siano stati sanzionati con apposito Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.) dei Gruppi di Polizia Municipale competenti per territorio e che siano stati rimossi spontaneamente a cura e spese delle stesse ditte pubblicitarie che ne sono proprietarie a seguito dell'inoltro della lettera-diffida a rimuovere entro 10 giorni dalla notificazione: per un opportuno confronto a tal riguardo si mette in evidenza che l'allora Direttore dott. Francesco Paciello nelle lettere-diffida da lui sottoscritte nel 2011 precisava che <<solo per gli impianti rimossi spontaneamente entro il termine suddetto, l'Amministrazione potrà valutare eventuali richieste di ricollocazione, a valere come osservazioni in applicazione dell'articolo 10 bis della Legge 241/90, sospendendo temporaneamente i relativi Numeri Identificativi>>.

Ne deriva che gli impianti pubblicitari sanzionati che siano stati rimossi forzatamente dal Comune di Roma non hanno diritto ad alcuno spostamento in nuove posizioni.

3. Ricollocazioni di impianti per mutato stato dei luoghi a seguito di lavori pubblici, per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell'Ente tutore del vincolo, per perdita di disponibilità dell'area privata, per motivi di pubblico interesse e/o sicurezza (Mod.C).

È stata dettata la seguente testuale nuova disciplina: <<La Ditta interessata presenta istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con individuazione della nuova posizione, deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato nonché documentazione comprovante la motivazione della richiesta, oltre la documentazione di cui al modello C.

Tale metodologia di ricollocazione, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino" e dietro dichiarazione di dismissione della posizione originaria. Per gli impianti installati, riconducibili

alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione.>>

Va messo in evidenza che in questo 3° caso è stato incluso quanto aveva disposto l'allora Commissario Straordinario Mario Morcone con la deliberazione n. 45/2008, di cui il dott. Claudio Saccotelli ha tolto nelle premesse la citazione riportata invece nella Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008, e che consentiva <<la permanenza degli impianti in attesa dell'esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell'immediato alle rimozioni con eventuali ricollocazioni solo su specifiche richieste degli enti tutori dei vincoli>>.

Va messo ancor più in risalto che in tal caso i vincoli non sono solo quelli di tipo archeologico o storico-architettonico, imposti per i cosiddetti "beni culturali", ma anche e soprattutto i vincoli di tipo paesaggistico, imposti con appositi provvedimenti per i cosiddetti "beni paesaggistici" o in modo automatico per i cosiddetti "beni diffusi", per cui i rispettivi "Enti tutori dei vincoli" non sono solo le Soprintendenze Statali competenti, ma anche gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite a Roma (parchi e riserve) e lo stesso Comune di Roma a cui compete - nell'ambito del potere di subdelega concesso dalla legge regionale n. 59/1995 - il rilascio delle "autorizzazioni paesaggistiche" per la installazione di impianti pubblicitari in aree soggette a vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della Soprintendenza statale competente: per tale casistica è più che evidente l'aspetto contraddittorio oltre che equivoco, dal momento che la Determinazione Dirigenziale non si preoccupa minimamente di disporre anzitutto che l'impianto originario sia stato rimosso (ad esempio da dentro un parco a seguito del diniego di nulla osta da parte dell'Ente di gestione) e che - se la nuova posizione in cui si vuole spostare l'impianto rimosso ricade all'interno di una zona soggetta a vincolo paesaggistico - occorre il preventivo ed obbligatorio rilascio della "autorizzazione paesaggistica" da parte dell'Ufficio competente del Comune di Roma.

Ora come ora dal "Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica" dipende la "Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici" da cui a sua volta dipende la "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" che ha come Dirigente l'ing. Fabio Pacciani al quale spetta fra l'altro anche il compito del rilascio delle "autorizzazioni paesaggistiche" per impianti pubblicitari da installare in zona vincolata, ivi compresi quindi quelli che si intendono "spostare" o "ricollocare" che dir si voglia.

4. **Trasformazioni e/o accorpamenti di impianti (Mod.D).** É stata dettata la seguente testuale nuova disciplina: <<La Ditta interessata presenta istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con indicazione della posizione su cui effettuare l'accorpamento individuata tra quelle relative agli impianti oggetto dell'accorpamento con deposito del Piano di trasformazione e/o accorpamento e relazione tecnica, oltre alla documentazione di cui al modello D. A seguito della definizione positiva della pratica la Ditta dovrà presentare la dichiarazione di dismissione delle posizioni relative agli impianti accorpati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino, a norma dell'art. 34, comma 13, Deliberazione C.C. n. 37 del 30 marzo 2009>>.

Va fatto sapere anzitutto che il comma 13 dell'art. 34 del vigente Regolamento testualmente recita: <<Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, allo scopo di armonizzare

l'impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino.>>

Va fatto presente in secondo luogo che gli impianti pubblicitari esistenti a disposizione di una ditta non sono solo quelli di cui è proprietaria, ma anche quelli di proprietà del Comune di Roma (cosiddetti SPQR) che le sono stati concessi in locazione per 5 anni eventualmente rinnovabili per altri cinque.

Va messo quindi in grande risalto che la normativa sopra richiamata e questa 4° casistica così come disciplinata in entrambe le Determinazioni Dirigenziali del 2008 e del 2012 non fa sapere se sia possibile l'accorpamento esclusivamente di impianti pubblicitari di proprietà privata oppure anche un accorpamento promiscuo di impianti di proprietà privata con impianti di proprietà pubblica (SPQR).

L'interrogativo è più che giustificato dal fatto che secondo una fonte attendibile, ma ancora non ufficialmente confermata, una ditta pubblicitaria avrebbe chiesto ed ottenuto l'accorpamento di un certo numero di impianti SPQR e di un numero di impianti del "riordino" di proprietà privata del tipo "R" tutti delle stesse dimensioni di 1,00 x 1,40 in impianti luminosi delle dimensioni di metri 1,40 x 2,00: in termini matematici alla fine dell'operazione questa ditta sarebbe arrivata ad essere effettiva proprietaria di un numero di impianti uguale a quello che aveva inizialmente, ma di superficie espositiva che é esattamente doppia, perché li ha sostituiti con nuovi impianti a cui ha aggiunto quella degli impianti di proprietà del Comune che in tal modo li viene a perdere.

Se la notizia rispondesse al vero sarebbe utile sapere chi e con quali ragioni autorizza la demolizione degli impianti SPQR per accorparli in nuovi impianti di proprietà esclusivamente privata, per i quali il Servizio Affissioni dovrebbe però pretendere di continuare a farsi pagare tanto il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) degli impianti privati demoliti quanto il canone di locazione degli impianti SPQR parimenti demoliti.

Va in conclusione messo in grande evidenza che mentre la Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 costituiva un atto pienamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 395/2008, di cui era la diretta attuazione, la Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 del dott. Claudio Saccotelli appare un atto del tutto arbitrario, assunto in eccesso di potere, per giunta in un momento in cui sta per essere dibattuto e dovrebbe essere approvato il PRIP che assieme ai Piani di Localizzazione non dovrebbe più consentire né "spostamenti" né "ricollocazioni" né "accorpamenti":

Si tratta in definitiva di un atto di cui non c'era affatto il bisogno.

Si chiede quindi l'annullamento della Determinazione Dirigenziale nell'esercizio del potere di autotutela sancito dall'art. 97 della nostra Costituzione, una volta che ne siano stati accertati i vizi di legittimità che ho rilevato.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma 24 dicembre 2012